

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1033

DEL 13/03/2014

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale.” - Rigetto ricorso gerarchico della ditta Nuovo Oleificio San Pasquale s.n.c. di Giovanni Lubino e figli.**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013 Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale”;

PREMESSO che il 15/10/2013 la ditta Nuovo Oleificio San Pasquale s.n.c. di Giovanni Lubino e Figli presentava domanda di adesione alla misura 124 del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, ai sensi del paragrafo 14.c del bando di riferimento, l'Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli invitava la Ditta a far

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1033

DEL 13/03/2014

pervenire documentazione integrativa entro un termine massimo di 10 giorni, pena l'esclusione dal finanziamento e il conseguente avvio del procedimento di archiviazione. La richiesta veniva inoltrata con raccomandata a.r., ricevuta dalla Ditta il 24/06/2013 (nota prot. ARGEA n. 46770 del 21/06/2013);

PREMESSO che la Ditta presentava la documentazione richiesta il 10/07/2013, anziché entro il giorno 08/07/2013. Pertanto, essa veniva inserita nell'elenco delle domande escluse non finanziabili, approvato con determinazione n. 3553 del 05/08/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli;

PREMESSO che l'esclusione veniva impugnata dalla Ditta con ricorso gerarchico pervenuto il 16/09/2013. Il Ricorrente sottolineava di aver spedito la documentazione richiesta entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Inoltre, lo stesso richiamava: **1)** la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 /2002, secondo la quale " *Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo);* **2)** la previsione dell'art. 16, comma 5, del D.Lgs. n. 546 /1992 in materia di processo tributario, per il quale " *qualunque comunicazione e notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione*"; **3)** l'art. 24 del bando, ai sensi del quale " *si può presentare Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire all'Agenzia entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento, a pena di irricevibilità. Solo in caso di invio con raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di spedizione*". Infine il Ricorrente evidenziava che la documentazione fornita corrisponde esattamente alle richieste di ARGEA.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1033

DEL 13/03/2014

Per le ragioni sopra enunciate, il Ricorrente chiedeva la modifica della graduatoria con inserimento della Ditta tra i beneficiari del bando;

CONSIDERATO che il termine **massimo** di 10 giorni lavorativi per la **presentazione** della documentazione integrativa è stato assegnato alla ditta ai sensi del par. 14.c del bando, che costituisce **lex specialis** del procedimento amministrativo in oggetto;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato secondo la quale *“Per attribuire il carattere perentorio ad un termine fissato dal legislatore, non è necessario rinvenire un’esplicita previsione al riguardo, potendosi attribuire tale carattere anche in considerazione degli scopi perseguiti dalla legge”* (Sez. VI, n. 1139 del 02/09/1999). Di analogo tenore sono alcune successive pronunce giurisprudenziali: *“ Di regola, i termini fissati dalla legge per l’esercizio di un diritto hanno natura ordinatoria, salvo (omissis) che la perentorietà sia desumibile da concrete ragioni di carattere organizzatorio in capo all’Amministrazione (T.A.R. Basilicata n. 546 del 15/09/2000); “Il carattere perentorio di un termine può anche essere desunto dalla funzione che esso è destinato ad assolvere “* (Corte Costituzionale, ord. 107/2003);

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo in esame concretizza una “procedura concorsuale” e, quindi, il carattere perentorio del termine scaturisce fondamentalmente dalla necessità di tutelare gli interessi legittimi e la *par condicio* di tutti i soggetti che hanno presentato domanda di accesso al finanziamento;

CONSIDERATO che l’esame delle integrazioni documentali richieste alle ditte concorrenti doveva avvenire ad opera dell’apposita commissione, le cui esigenze organizzative sono ben più complesse di quelle di un singolo funzionario istruttore. Anche tale circostanza comporta la necessità di un rigoroso rispetto dei termini fissati;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1033

DEL 13/03/2014

RILEVATO che i documenti integrativi richiesti consistevano in: dichiarazione d'impegno per l'organismo di ricerca a firma del rappresentante legale; lettere d'impegno con indicazione del monte ore per due professionisti partecipanti alla realizzazione del progetto; relazione tecnica integrativa illustrativa di come si intendesse realizzare gli obiettivi progettuali entro la scadenza prevista dal bando; relazione tecnico-agronomica e computo metrico, accompagnata da giustificazione delle spese riguardo il punto 4 del bando; preventivi di spesa di due diverse ditte da confrontare con l'unico presentato o, in alternativa, perizia giurata di tecnico qualificato;

RILEVATO che l'art. 16, comma 5, del D.Lgs. 546/1992 richiamato dal Ricorrente fa espresso riferimento al processo tributario. Inoltre, nella richiesta di integrazione documentale era specificato che l'inosservanza del termine posto avrebbe comportato l'esclusione dal finanziamento e il conseguente avvio del procedimento di archiviazione. Il Ricorrente, pertanto, era edotto in ordine alle conseguenze del mancato rispetto del termine;

CONSIDERATO che i documenti integrativi richiesti rientrano tra quelli che, ai sensi del par. 13 lettera c del bando, dovevano essere allegati alla domanda cartacea **pena l'esclusione**. Quindi, **tali documenti avrebbero dovuto essere in possesso del Ricorrente già al momento della presentazione della domanda di finanziamento**, per cui il ritardo nella loro consegna all'Ufficio istruttore non appare giustificabile;

RITENUTE non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ricorrente, per quanto sopra motivato;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, di cui alla nota prot. n. 2198 del 12/03/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1033

DEL 13/03/2014

DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Nuovo Oleificio San Pasquale s.n.c. di Giovanni Lubino e Figli;
- ART. 2** di trasmettere la presente determinazione all'Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato